



COMUNE DI VICENZA

OGGETTO:	SOTTOSCRIZIONE	DEFINITIVA	“CONTRATTO
COLLETTIVO	INTEGRATIVO	DEL	COMPARTO:
INTEGRAZIONE/MODIFICA C.C.I. 2023/2025”			

Considerato, che in data 17/11/2025 è stata sottoscritta “ l’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del Comparto: integrazione/modifica C.C.I. 2023/2025 “ in oggetto ai sensi dell’art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019/2021.

Che in data 9 dicembre 2025 il Collegio dei Revisori ha sottoscritto le relazioni “Tecnico-finanziaria” ed “Illustrativa” (art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001), attestanti la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (artt. 40 bis, comma 1);

Vista l’autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 240 del 17/12/2025.

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo, di cui è parte integrante anche l’allegato sub A).



COMUNE DI VICENZA

**OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL
COMPARTO: INTEGRAZIONE/MODIFICA C.C.I. 2023/2025.**

Premesso che

- in data 19/09/2024 è stato stipulato in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I.) del comparto per il triennio 2023/2025;
- che l'art. 3 commi 1 e 2 del C.C.I. sopracitato dispone che:

1. Il presente CCI ha durata triennale dal 1/01/2023 al 31/12/2025 sia per la parte giuridica che per la parte economica. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salva espressa opposizione del termine o individuazione specifica del periodo o disdetta delle parti ovvero diversa disposizione della normativa generale e del Ccnl di riferimento.

2. È fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.Omissis....

Considerato che l'art. 7 c. 4 lett. a) del CCNL 16/11/2022 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, tutt'ora vigente, prevede, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa.

LE PARTI

Convengono:

1) di sostituire l'art. 28 "INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO" del C.C.I. 19/09/2024 con il seguente:

ART. 28 – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano lo svolgimento di attività:

- a) disagiate
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute
- c) implicanti il maneggio di valori

viene corrisposta un'unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle stesse. Lo svolgimento delle attività in questione da parte del dipendente è riconosciuto formalmente dal dirigente del servizio / unità di staff di appartenenza.

2. Le parti concordano di corrispondere l'indennità condizioni di lavoro di cui art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 al personale dipendente di seguito indicato, appartenente alle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione, nella misura giornaliera a fianco dello stesso specificata, che sarà in concreto quantificata in base ai giorni di effettiva presenza in servizio e di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, previo riconoscimento da parte di ciascun dirigente che il personale appartenente a ciascun profilo professionale sotto indicato svolge effettivamente le medesime attività:

a) personale che svolge le attività di sportello, in ragione della prestazione lavorativa rivolta ad utenza multilingue: € 3,00 giornalieri.



COMUNE DI VICENZA

Sono considerati sportellisti i dipendenti che svolgono servizio all'utenza in appositi punti di sportello organizzati nella settimana secondo predefiniti orari di apertura al pubblico, intendendosi per pubblico solo il cittadino-utente. Detta attività dovrà essere svolta per almeno 60 ore mensili da ciascun dipendente, indipendentemente dall'orario di lavoro tempo pieno o part time, attestate dal rispettivo dirigente.

b) personale di qualsiasi profilo professionale che svolge le mansioni di messo notificatore in ragione della continua mobilità sul territorio comunale resa disagiata dall'articolata ubicazione delle sedi oggetto del servizio, nell'ambito del territorio comunale: € 3,00 giornalieri.

c) personale che effettua il servizio di pulizia dei locali comunali (inservienti), in ragione dell'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici: € 3,00 giornalieri.

d) personale di qualsiasi profilo professionale che svolge le mansioni di usciere e rilevatore statistico in ragione della continua mobilità sul territorio comunale resa disagiata dall'articolata ubicazione delle sedi oggetto del servizio, nell'ambito del territorio comunale: € 3,00 giornalieri.

e) personale che svolge le mansioni ausiliarie negli asili nido e nelle scuole infanzia (addetti ai servizi scolastici), in ragione dell'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici: € 3,00 giornalieri.

f) personale non amministrativo impiegato nelle cucine soggetto alla sopportazione degli agenti termici dell'ambiente di lavoro, con il continuo passaggio da luoghi molto freddi (celle frigorifere) a luoghi molto caldi (locali di cottura) ovvero in relazione ad un'attività di movimentazione di carichi che si svolge in condizioni operative di particolare gravosità e che utilizza lame, coltelli, strumenti da taglio: € 4,00 giornalieri.

g) personale che svolge mansioni di assistenza agli organi istituzionali e alle commissioni consiliari e alle celebrazioni di matrimoni civili al di fuori dell'orario di servizio comprensivo della flessibilità (con esclusione dei dipendenti che beneficino dell'indennità di turno), in ragione del disagio derivante dalla non predeterminazione dell'orario: € 4,00 giornalieri (solo per i giorni in cui vengono svolte prestazioni al di fuori dell'orario di servizio).

h) personale che svolge mansioni di operaio addetto alla stamperia, al provveditorato, all'autorimessa, al servizio ecografico, personale che svolge mansioni di addetto al carro attrezzi, personale operaio del servizio mensa addetto alla distribuzione dei pasti in ragione del disagio derivante dall'esposizione agli agenti atmosferici, chimici e fisici e dalla continua mobilità sul territorio comunale: € 3,00 giornalieri.

i) personale espressamente individuato con atto formale per svolgere attività ed interventi in siti contaminati e in ambiti interessati dalla presenza di rifiuti speciali, in ragione dell'esposizione agli agenti atmosferici, chimici, fisici e biologici: € 3,00 giornalieri.

l) personale che svolge mansioni di addetto al servizio musei, di qualsiasi profilo professionale, in ragione del disagio derivante dalla prestazione lavorativa verso una utenza multilingue: € 3,00 giornalieri.

m) personale espressamente individuato nell'ambito del settore Servizi Sociali in ragione della prestazione lavorativa verso un'utenza particolarmente complessa e/o con visite domiciliari (Assistenti sociali): € 3,00 giornalieri. La prestazione lavorativa verso un'utenza particolarmente complessa e/o con visite domiciliari dovrà essere svolta per almeno 60 ore mensili da ciascun dipendente, indipendentemente dall'orario di lavoro tempo pieno o part time, attestate dal rispettivo dirigente.

n) personale che svolge funzioni di autista di rappresentanza per il disagio derivante dagli orari di lavoro e dalle tempistiche di svolgimento anche in relazione ai destinatari dei servizi: € 7,00 giornalieri.

o) personale impiegato negli archivi comunali soggetto alla sopportazione degli agenti termici dell'ambiente di lavoro, alla esposizione agli agenti fisici (polvere), ovvero in relazione ad un'attività di movimentazione di carichi che si svolge in condizioni operative, anche in quota, di particolare gravosità: € 3,00 giornalieri.

p) personale che svolge la funzione di maneggio valori per i soli giorni in cui tale attività viene espletata (compresa la gestione dei valori effettuata tramite pagamenti POS):

per importi annui maneggiati fino a € 10.000,00	Indennità pari a euro 1,00
per importi annui maneggiati da € 10.000,01 a € 100.000,00	Indennità pari a euro 1,50
per importi annui maneggiati superiori a € 100.000,01	Indennità pari a euro 3,00

Sono qualificate come attività impicanti il maneggio valori quelle svolte dai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa per l'espletamento delle mansioni di competenza. L'indennità è riconosciuta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al maneggio di valori. Non si computano, pertanto, tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.

L'indennità giornaliera riconosciuta all'agente contabile si somma alla medesima indennità riconosciuta per le funzioni elencate al comma a).



COMUNE DI VICENZA

3. L'erogazione dell'indennità per lo svolgimento di attività di cui alle lettere da a) a o) (attività comportanti disagio o rischio) al personale interessato, avviene mensilmente a consuntivo e in riferimento all'attività effettivamente svolta nel secondo mese precedente (es. agosto si eroga l'indennità di giugno) sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione delle presenze. L'erogazione dell'indennità per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera p) (maneggio valori), avviene semestralmente a consuntivo nei mesi di agosto (con riferimento al primo semestre) e di febbraio (con riferimento al secondo semestre) sulla base dei dati desunti dai rendiconti resi dagli "Agenti Contabili" e dal sistema di rilevazione delle presenze.

4. In caso di compresenza di più fattispecie previste al comma 2 le indennità si cumulano con il limite giornaliero di € 15,00.

5. Per il periodo transitorio, intercorrente dall'1.01.2024 fino alla data della sottoscrizione del presente C.C.I., le parti concordano di applicare, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo e assorbite dalle medesime, la disciplina delle indennità previste all' art. 23 (Indennità condizioni di lavoro) del previgente C.C.I. 30.09.2019.

2) *di sostituire l'art. 31 "INDENNITÀ DI FUNZIONE", comma 2 del C.C.I. 19/09/2024 con il seguente:*

2. La somma da destinare alle indennità in oggetto è determinata in sede di contrattazione decentrata. Per la vigenza del presente CCDI l'importo destinato a finanziare l'indennità di funzione è stabilito in € 34.500,00 annui.

La destinazione complessiva presunta delle risorse anno 2025 è dettagliata nell'allegato sub. A).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano ad avviare fin dal mese di dicembre c.a. una revisione delle varie indennità previste dal Contratto Collettivo Integrativo in vigore, nonché a discutere delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni, tenendo conto del quadro complessivo del fondo, come incrementato in parte stabile in base all'art. 14 comma 1 bis del DL. 25/2025 e a seguito di apposito stanziamento di bilancio.



COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 18 DICEMBRE 2025

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Michela Cavalieri	firmato

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
F.P. C.G.I.L.	Stefano Bagnara	firmato
C.I.S.L. F.P.	Elena Tonelli	firmato
U.I.L. - F.P.L.	Carola Paggini	firmato
CSA RAL	Alessandro Bertuzzo	
RSU		firmato